

(DAL RESOCONTO DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE -AFFARI SOCIALI- SEDUTA DEL 28/06/2005):

TESTO DELLA RISPOSTA del Sottosegretario **Domenico DI VIRGILIO** all'interrogazione in Commissione 5-04080 presentata da SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE "Controlli sulle importazioni di animali esotici e piante tropicali".

Il commercio internazionale di specie animali e vegetali protette è disciplinato dalla Convenzione Internazionale firmata a Washington il 3 marzo 1973 e successive modifiche.

Tale Convenzione, denominata CITES (Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora), è entrata in vigore il 1° luglio 1975 con la ratifica dei primi 10 Stati firmatari. È stata recepita in Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, e a livello comunitario con il Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, al quale hanno fatto seguito numerosi ulteriori interventi disciplinari, sino all'ultimo Regolamento (CE) n. 1808/2001.

I principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali, che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, sono determinati con la direttiva 91/496/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 e con successive modifiche e relative Decisioni applicative.

Le partite di animali vivi provenienti dai Paesi terzi, a seguito di prenotifica di 24 ore, devono essere presentate ai veterinari ufficiali responsabili dei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) d'ingresso, che ne consentono l'introduzione alle seguenti condizioni:

1) gli animali devono provenire da un territorio compreso negli elenchi stabiliti conformemente alla normativa comunitaria riguardante le specie considerate;

2) non devono presentare segni clinici, anche solo sospetti, di malattia contagiosa e di possibile rischio per la salute umana;

3) devono essere scortati, opportunamente identificati, da un modello di certificato conforme, se previsto dalla legislazione comunitaria.

In mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, i requisiti sanitari per consentire l'introduzione in Italia di alcune specie animali (ad esempio, rettili, anfibi, carnivori non domestici), sono fissati a livello nazionale, in considerazione dello stato epidemiologico e delle garanzie sanitarie offerte dal Paese di provenienza.

Al riguardo, si precisa che le importazioni di specie animali esotiche appartenenti alla classe dei mammiferi vengono consentite solo da alcuni Paesi e sono vincolate ad un periodo di 15 giorni di isolamento e di controllo ufficiale nella struttura di destinazione.

Il PIF, ferma restando la preventiva attuazione dei controlli veterinari stabiliti dalla normativa di riferimento, dispone sistematicamente l'inoltro degli animali in vincolo sanitario presso apposite stazioni di quarantena, ubicate sul territorio nazionale. È il caso delle importazioni di uccelli ornamentali o da voliera (definiti uccelli diversi dal pollame), disciplinate dalla Decisione 2000/666/CE, per le quali gli animali sono sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno 30 giorni e a specifici controlli sanitari per influenza aviaria, malattia di Newcastle e psittacosi. Solo se gli esiti di tutti i controlli applicati sono favorevoli, gli animali sono liberalizzati ai fini della commercializzazione.

Nei casi dove è presente un possibile rischio di salmonellosi, correlato alla manipolazione di particolari animali (le tartarughe d'acqua provenienti da alcuni Paesi, come gli USA), il PIF dispone che questi animali siano inviati, in vincolo sanitario, presso la struttura di destinazione, dove vengono effettuati, in sinergia con i Servizi Veterinari territorialmente competenti, test idonei ad escludere la presenza di tale agente patogeno. A causa dell'incremento delle importazioni in Italia di pesci tropicali, si è provveduto a predisporre un certificato veterinario che offra adeguate garanzie sanitarie anche per tali importazioni.

Si ribadisce, pertanto, che le importazioni di animali vivi prevedono un sistema di garanzie sanitarie, opportunamente verificabili e verificate, sia da parte delle competenti Autorità predisposte ai controlli, all'atto dell'introduzione degli animali nel territorio nazionale, sia da quelle competenti sulla struttura di destinazione.

Tale attività di garanzia sanitaria viene svolta, ai confini nazionali, in collaborazione con altre Amministrazioni, tra le quali il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, mediante il Corpo Forestale dello Stato, e l'Agenzia delle Dogane.